



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 IN DATA 23/06/2026

OGGETTO:

TARI 2026: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Anelli Raffella - Sindaco	Sì
2. Maini Luciano - Vice Sindaco	Sì
3. Forni Pier Valentina - Consigliere	Giust.
4. Costa Elisa - Consigliere	Sì
5. Montini Simona - Consigliere	Giust.
6. Rovati Roberto - Consigliere	Sì (da remoto)
7. Ferralis Dario - Consigliere	Sì
8. Prifti Loreta - Consigliere	Sì
9. Massara Angelo - Consigliere	Sì
10. Montagna Silvia - Consigliere	Giust.
11. MODENA GABRIELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Guazzi Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Anelli Raffella assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE in data 26.0.2022 è stata approvata la DC N. 18/2022 “Approvazione Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza” e che pertanto la seduta odierna si è svolta in modalità mista: il Consigliere Roberto Rovati è collegato attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di REDAVALLE, **NON È DEFINITO E/O OPERATIVO** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Visto il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 -2029 (**Allegato sub A**);

Preso inoltre atto che il Piano Economico Finanziario, per l'anno 2026, ammonta ad € **213.846,00**

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto che i costi da finanziare con le tariffe al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina ARERA 1/DTAC/2025 per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 213.227,00 in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 51.908,00

COSTI VARIABILI € 161.319,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026 relativa alle utenze domestiche e non domestiche allegata alla presente.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 3²;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, [comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) per cui *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Visto l'allegato A) rubricato *"Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif³, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato *"Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)"*, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20

³ Vedi art. 2 *"Istituzione delle componenti perequative"* dell'Allegato A), *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE"*

gennaio 2025, 2/2026/R/com che “... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli artt.147-bis 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito in data 17/06/2026 il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Massara Angelo e Modena Gabriele)

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e di quanto previsto nell’Allegato A) rubricato “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” (MTR – 3), il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 ed i documenti ad esso collegati, così come allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di quantificare l’ammontare complessivo delle entrate TARI 2026, in € **213.227,00**;

2) di approvare, per l’anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche allegate quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene

- assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
 - di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI **2026** sono le seguenti:

Prima Rata (acconto)	31 luglio 2026
Seconda Rata (Acconto)	30 settembre 2026
Terza Rata (Saldo)	16 dicembre 2026

- 5) di dare altresì atto che il "Bonus sociale rifiuti", quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, **sarà riconosciuto** ai sensi in coerenza con quanto previsto dall'art 10 dell'allegato sopra richiamato nei documenti di riscossione relativi alla TARI 2026;
- 6) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegati

- 1) Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 -2029;
- 2) Relazione di accompagnamento 2026-2029
- 3) Dichiarazione Veridicità PEF_2026-2029 a firma del Gestore del Servizio
- 4) Dichiarazione Veridicità PEF_2026-2029 a firma del Sindaco
- 5) Atto di validazione PEF 2026/2029
- 6) Relazione da parte del Gestore
- 7) Piano Tariffario Tari 2026 utenze domestiche e non domestiche

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
Anelli Raffella

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Guazzi Andrea
